

TRIBUNALE DI ORISTANO

Sezione fallimentare

Ricorso per la ristrutturazione dei debiti del consumatore

Ill.mo Sig. Giudice

_____, nato a Oristano (OR) il _____, residente in _____ Via del _____
_____, (OR) C.F. _____ ai fini delle comunicazioni e notificazioni
del presente procedimento indica l'indirizzo pec _____

Premesso

- a) Il ricorrente ritenendo di trovarsi in una situazione di crisi da sovraindebitamento, per cause allo stesso non imputabili, ha presentato in data 7.12.2023 istanza all'OCCS al fine di accedere alla procedura di ristrutturazione dei debiti ex art. 67 e ss CCII, protocollata con il numero 64/2023 (doc. 1,1 a,2,3)
- b) Con provvedimento del 21 dicembre 2023 il Referente dell'OCC avv. Sandra Sassu nominava per la suddetta pratica Gestore della Crisi l'avv. Maria Dina Tore con studio in Oristano via F. Brunelleschi 31 (C.F. TROMDN65S47G113L) (doc. A)
- c) In data 21 dicembre 2023 lo stesso Gestore inviava all'OCC la dichiarazione di accettazione dell'incarico ed indipendenza unitamente alla dichiarazione di non sussistenza di cause di incompatibilità (doc. B)
- d) Istruita la pratica il Gestore consegnava il 28 maggio 2024 al sottoscritto ricorrente la relazione particolareggiata prevista dall'art. 68 CCII nella quale lo stesso esprimeva parere favorevole alla proposta formulata
- e) Il Tribunale adito è competente per territorio ai sensi dell'art. 27 CCII, avendo il ricorrente la residenza nel circondario dello stesso Tribunale

Sulle condizioni di ammissibilità della procedura

1) Il ricorrente :

- può essere qualificato " consumatore ai sensi dell'art.2 CCII in quanto è persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività commerciale, imprenditoriale, artigiana o professionale . Il Siccu non ha mai esercitato attività di impresa né rivestito la qualifica di socio illimitatamente responsabile di imprese collettive;
- versa in una situazione di sovraindebitamento ai sensi dell'art. 2 comma 1 lettera C ovvero in uno stato di crisi che rende probabile l'insolvenza per inadeguatezza dei flussi di cassa prospettici a far fronte le obbligazioni assunte nonché di insolvenza , stante l'inadempimento sussistente nel pagamento di alcune delle obbligazioni assunte non essendo già dal mese di ottobre 2023 più in grado di far fronte al soddisfacimento delle stesse ;

- non ha mai fatto ricorso, e tanto meno negli ultimi cinque anni, a procedure di esdebitazione, composizione della crisi o liquidazione del patrimonio previste dal CCII o dalla precedente legge 3/2012 e succ. modif, e di non ha mai subito provvedimenti di cui agli articoli 14 e 14 bis della suddetta legge;
- non è assoggettabile a procedure di liquidazione giudiziale, liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedura previste dal Codice Civile o leggi speciali per i casi di crisi o insolvenza;
- non ha determinato la situazione di sovraindebitamento in cui si trova con mala fede, colpa grave o frode.

2) Con riguardo alla documentazione prevista dall'art. 67 C.CII., il debitore ha predisposto, con il supporto del Gestore della Crisi, un Piano di ristrutturazione dei debiti del Consumatore, che include l'indicazione:

- a) di tutti i creditori, con l'indicazione delle somme dovute e delle cause di prelazione e degli indirizzi pec;
- b) della consistenza e della composizione del patrimonio;
- c) degli atti di straordinaria amministrazione compiuti negli ultimi cinque anni;
- d) delle dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni;
- e) degli stipendi, delle pensioni, dei salari e di tutte le altre entrate del debitore e del suo nucleo familiare, con l'indicazione di quanto occorre al mantenimento della sua famiglia.

3) Il ricorrente allega al presente ricorso la Relazione particolareggiata redatta dal professionista incaricato, con i relativi allegati, dalla quale si rileva:

- a) l'indicazione delle cause dell'indebitamento e della diligenza impiegata dal debitore nell'assumere le obbligazioni;
- b) l'esposizione delle ragioni dell'incapacità del debitore di adempiere le obbligazioni assunte;
- c) la valutazione sulla completezza e attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda,
- d) l'indicazione presunta dei costi della procedura.

Tutto ciò evidenziato, tenuto conto dell'esposizione debitoria e del patrimonio disponibile del ricorrente nonché della qualifica soggettiva di consumatore, sussistono i presupposti di ammissibilità oggettiva e soggettiva per accedere alla procedura di sovraindebitamento ex art. 67 e ss CCII

Pertanto, con l'ausilio del professionista facente funzioni di Organismo di Composizione della Crisi, il ricorrente ha predisposto il piano di ristrutturazione del debito del Consumatore di seguito esposto.

SITUAZIONE FAMILIARE

Il ricorrente ha contratto matrimonio civile in data 23 Ottobre 2011 con la / il
nata a _____ in regime di comunione dei beni.
Dall'unione è nato _____.

Il nucleo familiare risiede in locazione in un immobile ex Etfas nelle campagne di [redacted], attualmente in via [redacted], corrispondendo un canone mensile di euro 80,00 recentemente aumentato ad euro 100,16 (doc. 4 contratto di locazione e 5 comunicazione dell'Ente del 2024 e 6) ricevute canone).

SITUAZIONE PATRIMONIALE

Patrimonio Mobiliare

Il sig. [redacted] ha prestato attività lavorativa alle dipendenze della [redacted], con mansioni da operaio, fino al maggio 2022, data in cui è cessato il rapporto di servizio per il raggiungimento dell'età pensionabile.

L'istante percepisce una pensione mensile, al netto delle imposte di euro 1430,00 circa, mensili oltre ad una indennità per invalidità da malattia professionale attualmente di euro 403,46.

Il [redacted] percepisce, inoltre, l'importo a titolo di assegno universale per la figlia A. [redacted] di euro 186,29. Sul rateo pensionistico grava la cessione volontaria del quinto per euro 280,00 in favore della Dynamica Retail. (doc. da 7 a 16)

Le indennità di trattamento di fine rapporto maturate pari a euro 46.361,61 e che saranno liquidate nel 2026, sono state cedute dal sig. [redacted], in data 13 giugno 2022, alla IBL Banca che ha anticipato in favore del [redacted] l'importo di euro 38.724,22 assicurando allo stesso liquidità da destinare al pagamento dei diversi debiti e far fronte alle esigenze familiari. Con l'importo erogato è stato acquistato il veicolo usato Peugeot [redacted] a nome della moglie per l'importo di euro 8.900 per consentire alla stessa di recarsi al lavoro. (19 a)

Il sig. [redacted] è, invece, proprietario dell'autoveicolo Tg [redacted], immatricolato nel giugno 2008 ed acquistato usato dallo stesso nel 2018 (doc. 20). In considerazione della tipologia di veicolo, della vetustà dello stesso e delle sue condizioni, il valore di mercato molto modesto (intorno ai 1000/1200). La necessità per il ricorrente di avere un veicolo a disposizione per gli spostamenti dal proprio domicilio situato nelle campagne di [redacted], non supportate da trasporto pubblico, ha portato alla esclusione di tale bene dalla proposta di ristrutturazione. La sua liquidazione, stante lo scarso valore, non garantirebbe alcun vantaggio per i creditori posto che il sig. [redacted], trattandosi di bene indispensabile alle esigenze personali e familiari, sarebbe poi costretto all'acquisto di altra vettura, aggravando ulteriormente lo stato di indebitamento.

I beni costituenti gli arredi dell'abitazione ove risiede il ricorrente con la sua famiglia sono da considerare beni strettamente personali ed impignorabili ai sensi dell'art. 514 n.2 cpc.

Come si rileva dagli estratti del conto corrente acceso presso il Banco di Sardegna Spa, cointestato con il coniuge, avente il numero 70794691 acceso nel 2022, il saldo è negativo, come precisato anche nella comunicazione pervenuta dal Banco di Sardegna.

Il ricorrente non ha somme accantonate (doc. 21,22,23,24) non è titolare di partecipazioni societarie, né di titoli, depositi o altri strumenti finanziari o cassette di sicurezza e non vanta crediti nei confronti di terzi.

Dall'esame degli estratti conto, compreso quello che in precedenza era stato aperto presso le Poste Italiane ed estinto nell'agosto 2022, il Gestore ha accertato, come riportato nella relazione particolareggiata, che non sono state effettuate dal ricorrente spese anomale e

diverse da quelle necessarie per il pagamento dei debiti e per l'acquisto dei beni di prima necessità.

Il ricorrente non ha effettuato atti di disposizione del proprio patrimonio negli ultimi cinque anni, nè ha subito atti di protesto cambiario o procedure intraprese per il recupero delle somme da parte dei creditori. (doc. 62)

DICHIARAZIONE REDDITI

anno	Reddito lordo	Reddito netto
2023	23.564,56	19.092,94
2022	26.218,00 *	19.963,00
2021	19.791,00	15.047,00
2020	21.055,00	18.130,00
2019	22.994,00	17.386,00

* nel 2022 e nel 2023 sono state corrisposte delle indennità arretrate che hanno accresciuto il reddito complessivo

a) Patrimonio immobiliare

Il ... è comproprietario, unitamente ai germani ..., per la quota di 1/7 di alcuni beni immobili e di altri per le quote di 2/84 e 2/21 non prontamente liquidabili, allo stesso pervenuti per successione ereditaria, come indicati nell'inventario prodotto come doc. n. 56 ed in relazione ai quali non è ancora possibile procedere alla divisione.

In Comune di S. Vero Milis

Quota pari ad un settimo del Fabbricato distinto in catasto al f. 23 mappale 958 sub 1 e 2 e

Quota pari a 2/84 del terreno seminativi distinto in catasto al f. 49 mappale 36 di mq 610

Quota pari 1/7 del terreno distinto in catasto al f. 1 mappale 156 di mq 1445

Quota pari ad 2/21 del terreno uliveto distinto in catasto al f. 1 mappali 800 di mq 4220 e 801 di mq 370

In Comune di Zeddiani

Quota pari ad 1/7 del terreno seminativo distinto in catasto al f. 12 mappali 257, 258, 259, 260, 261 della superficie complessiva di circa Ha 2.99 a seguito di frazionamento del 22.5.2023 prot. 2233620

Quota pari a 1/7 del terreno seminativo distinto in catasto al f. 12 mappali 215, 216, 217 della superficie complessiva di Ha 1.09,13

Fabbricati rurali categoria C/6 (in stato di degrato) classe 2 di mq 78 al f. 12 mappale 228 sub 1, di mq 141 al sub 2, di mq 66 al sub 3 e mq 89 al sub 4.

I beni siti nell'agro di Zeddiani costituivano originariamente un unico podere Etfas, riscattato dal padre, che dovrebbe essere diviso in sette quote con la costituzione di servitù reciproche. La divisione dei suddetti immobili è subordinata alla autorizzazione del Giudice tutelare stante la comproprietà della quota a nome della sorella Im [redacted] che si trova in uno stato di incapacità di intendere e volere (doc.55).

Tali terreni ed i fabbricati rurali sono in stato di abbandono e non producono alcun reddito. Il fabbricato sito nel Comune di S. Vero Milis, oltre che essere indivisibile da un punto di vista materiale non lo è da punto giuridico in quanto lo stesso presenta degli abusi edilizi, allo stato insanabili.

I beni sopra elencati non sono, pertanto, beni prontamente liquidabili ed in quanto tali non sono stati ricompresi nel piano di ristrutturazione del debito per i motivi già precisati dal Gestore nella propria Relazione, tenuto conto delle gravose spese che sarebbero necessarie per la valutazione dei beni, gli eventuali ulteriori frazionamenti, la costituzione delle servitù reciproche, le spese notarili di divisione e quelle legali per l'autorizzazione alla divisione da parte del Giudice Tutelare nell'interesse della comproprietaria Immacolata, incapace di intendere e volere. Il sig. [redacted], peraltro, allo stato, non avrebbe alcuna possibilità di sostenere le spese necessarie per la divisione pro quota a lui spettanti.

Il ricorrente, tuttavia, si è riservato, nell'ipotesi in cui i coeredi dovessero procedere alla divisione dei suddetti beni durante il periodo di vigenza della presente procedura, di proporre una integrazione del piano di ristrutturazione oggi proposto per la liquidazione del bene che dovesse allo stesso venire assegnato. Anche il Gestore, per i motivi sopra esposti, e per le gravose spese che dovrebbero essere affrontate, non ha ritenuto, allo stato, conveniente per i creditori l'inserimento delle suddette quote di beni nel piano proposto ai fini della loro liquidazione.

CAUSE DEL SOVRAINDEBITAMENTO

La situazione di sovraindebitamento del ricorrente ha avuto origine nel 2016 a seguito della riduzione di orario seguito da cessazione del rapporto di lavoro del coniuge con il conseguente mancato contributo da parte della stessa alle spese familiari. Il coniuge, infatti, fino al 2016 ha lavorato per 40 ore settimanali presso un panificio in Zeddiani. A seguito della riduzione dell'orario lavorativo a sole 4 ore settimanali con conseguente riduzione della retribuzione il ricorso al credito al consumo da parte di entrambi è stato inevitabile per far fronte alle esigenze proprie e della famiglia. (doc. 27, 28)

Nel 2017 la sig.ra [redacted] disoccupata, decise di intraprendere una attività imprenditoriale avente ad oggetto la rivendita di generi alimentari nel Comune di Oristano fi [redacted] (doc. 29)

Nello stesso anno la sig.ra [redacted] ottiene la rinegoziazione di un precedente finanziamento COMPASS da rimborsarsi in 10 anni al tasso nominale di 9,90% e TAEG 10.83 con importo della rata di 303,01 per un importo di euro 22.725,00 (importo complessivo del finanziamento euro 36.520,24). Per la concessione del suddetto finanziamento la COMPASS richiedeva la fideiussione del [redacted] (unico percettore di reddito all'epoca). Contestualmente veniva estinto il precedente finanziamento in corso con la Compass ed erogato, in luogo dell'importo finanziato, il minor importo di euro 10.000,00 in data 19.10.2017 (doc. 30)

Sempre nel giugno 2017 il sig. [redacted] sottoscriveva con la FUTURO SPA poi incorporata da Compass un finanziamento di euro 20.820,00 da rimborsarsi in 120 rate di euro 249,00 al tan del 5,77 e taeg del 7,75% per un importo complessivo di euro 29.880,00 (doc.31).

La sig.ra [redacted] poco prima del periodo COVID aveva integrato nell'aprile del 2019 la propria attività estendendola anche alla rivendita di carni. A tal fine richiedeva in data 15.4.2019 un prestito al Banco Sardegna di euro 20.000,00 da rimborsarsi in 60 mesi al tasso nominale 4,5% annuo oltre indicizzazione euribor a 6 mesi (taeg 5.25%) con rata di euro 375,61 attualmente di euro 385,00 (doc. 18 contratto) per il rimborso del quale il suddetto Istituto chiedeva la garanzia fideiussoria del marito odierno ricorrente. (doc. 32)

L'attività imprenditoriale della [redacted] è proseguita con modesto profitto per tutto il periodo in cui erano state imposte le restrizioni per far fronte alla pandemia Covid all'epoca in atto ma, successivamente alla cessazione del lock down, e con la possibilità degli avventori di potersi recare anche fuori dal proprio Comune e, quindi, in altri punti vendita, l'attività ha subito un drastico crollo delle vendite costringendo la stessa alla chiusura nel dicembre del 2021.

Al momento della presentazione della domanda all'OCC il suddetto finanziamento non era a sofferenza ed il debito residuo era pari ad euro 2.208,14 attualmente ridotto ad euro 1.846,98 (doc. G) per l'addebito diretto nel conto corrente ove è stata accreditata la pensione del [redacted] sebbene dalla visura CRIF risulterebbe erroneamente estinto anticipatamente.

La situazione di crisi che aveva colpito l'attività del coniuge, costrinse il [redacted], per sopperire in via esclusiva alle esigenze familiari, alla rinegoziazione dei prestiti personali in atto per reperire nuova liquidità.

In data 22.7.2020 il ricorrente richiedeva un nuovo finanziamento di euro 23.322,85 alla società Prestiamoci Spa da rimborsare in 96 rate mensili di euro 284,54 al tasso di euro 3,90. L'erogazione in favore del sig. [redacted] è stata di euro 3.662,35 come risulta dall'estratto conto in data 7.8.2020 e le restanti somme sono state versate direttamente dalla società finanziatrice per l'estinzione di un precedente finanziamento. Attualmente il finanziamento risulta in arretrato di sette mensilità per un importo insoluto di euro 1991,78 ed un residuo debito di euro 17.072,71. Fino al mese di maggio del 2022 il pagamento era avvenuto tramite delega sullo stipendio. Successivamente alla interruzione del rapporto di servizio per raggiungimento dell'età pensionabile il pagamento veniva effettuato tramite bonifico bancario fino al mese di novembre del 2023 data in cui il sig. [redacted] ha definitivamente interrotto i pagamenti. (doc. 32)

Nel giugno 2021, il ricorrente richiedeva alla società DINAMYCA RETAIL altro finanziamento per l'importo di euro 33.600,00 da rimborsarsi in 120 rate mensili al tasso nominale del 5,19 % taeg 5,32% mediante la cessione del quinto dello stipendio, ed attualmente della pensione, per euro 280,00 mensili. In sede di erogazione la creditrice ha trattenuto l'importo degli interessi a scalare di euro 7.427,65 ed erogato l'importo di euro 10.415,81 di cui euro 2.000,00 in data 15 giugno 2021 ed euro 8.415,81 in data 11 agosto 2021, come risulta dagli estratti conto prodotti. Le restanti somme sono state versate dalla società finanziatrice per l'estinzione di un precedente finanziamento. Allo stato il finanziamento non è a sofferenza in quanto continua a gravare sul rateo pensionistico l'importo di euro 280,00 (doc. 34-35)

Il ricorrente, coniugato civilmente in seconde nozze con la sig.ra [redacted], era obbligato in forza della sentenza di separazione del 2009, e di seguito di divorzio nel 2010, a corrispondere al primo coniuge, [redacted], l'assegno di euro 175,00 mensili tramite addebito diretto sullo stipendio.

Con sentenza del 12 ottobre 2022 il Tribunale di Oristano, nel giudizio iscritto a ruolo al n. 1401-2022, revocava l'assegno divorzile in favore della sig.ra V. (doc. 36-37-38)

Il Sig. S. anche per far fronte alle spese giudiziali del suddetto giudizio, richiese nel maggio del 2022 alla Compass un finanziamento di euro 18.425,00 al tasso tan 12,30 e taeg 13,74 da rimborsare in 84 mensilità di euro 333,14 (importo da rimborsare euro 28.099,12). Anche per il suddetto finanziamento la Compass richiedeva la fideiussione del coniuge sig. A. (doc. 39). La creditrice erogava il solo importo di euro 5.000,00 avendo proceduto con le restanti somme alla estinzione del precedente finanziamento concesso al S. nel 2017 dalla Futuro Spa (che si era fusa con Compass Spa). Fino al novembre del 2023 i ratei sono stati regolarmente onorati. A seguito della interruzione dei pagamenti la Compass ha trasmesso i bollettini per procedere al pagamento del dovuto in 68 rate di cui 67 da euro 334,14 e l'ultima da euro 452,00. Residuo debito di euro 22.839,38. (doc. 34).

Nello stesso periodo vengono interrotti i pagamenti anche del rateo dell'altro finanziamento COMPASS sottoscritto nel 2017 dall' S. con fideiussione del S. La società finanziaria invia i bollettini per il pagamento del residuo debito di euro 15.676,76. (doc. 40-41)

Durante il periodo di crisi del primo matrimonio il sig. S. era dedito al S. La vita sregolata che ha condotto in quegli anni ha aggravato una patologia a S. già esistente. Dopo aver conosciuto la attuale moglie, e dopo la nascita della figlia A. il ricorrente ha ricondotto, piano piano, la sua vita alla normalità. Con l'aggravarsi della situazione di sovraindebitamento, il ricorrente entra in depressione e riprende con l'assunzione di S. aggravando la patologia S. di cui già soffriva. In questi ultimi anni, anche a seguito dell'assunzione in dosi elevate di antidolorifici per un problema al ginocchio per il quale dovrebbe impiantare la protesi, e una grave forma di infiammazione gengivale, che gli ha fatto perdere anche i denti compromettendo la masticazione, la patologia S. ha subito un ulteriore peggioramento. Recentemente, infatti, è stato sottoposto ad analisi per essere ricoverato e sottoposto all'intervento di protesi al ginocchio ma dai referti è emersa una grave S. ad S. ed un'intossicazione S. dall'assunzione degli antidolorifici che impedisce allo stesso di poter sopportare l'anestesia. In data 27 maggio 2024 è stato disposto il ricovero d'urgenza previsto per il corrente mese p.v. come risulta dal certificato medico che si produce come doc. n. 47A

Tale situazione di salute impedisce anche l'intervento per l'impianto dentario (protesi mobile) per il quale è prevista una spesa di euro 2.500,00. Come risulta dal certificato rilasciato dal dott. Salerno l'impianto della protesi dentaria allo stato non può essere effettuato.

Attualmente il ricorrente sta effettuando visite mediche diagnostiche, sia presso la struttura pubblica che privatamente stante l'urgenza, che lo costringono a sostenere gravose spese. (doc. 42-47 e 47 a e b)

Emerge dalla documentazione che si produce che le ragioni dell'accesso al credito erano giustificate dall'esigenza di far fronte alle necessità familiari e di salute, tenuto conto anche della perdita del lavoro subordinato da parte del coniuge, e dalla successiva crisi che ha travolto l'attività imprenditoriale intrapresa dalla stessa che ha costretto il S. a dover provvedere da solo al pagamento di tutte le spese (canoni di locazione, mantenimento della famiglia, spese mediche, scolastiche, sportive ect. ma anche a contribuire o garantire al pagamento delle spese dell'impresa)

Attualmente la S. percepisce dal mese di ottobre 2023 uno stipendio netto di euro 750,00 (comprensivo di tfr, ferie e tredicesima) come collaboratrice familiare alle dipendenze della sig.ra T. presso la quale presta servizio per 20 ore settimanali. La sig.ra S. ha

presentato autonoma ed indipendente istanza ex art. 283 CCII di risoluzione della crisi da sovraindebitamento, ancora sub judice, in quanto la stessa si è trovata in uno stato di insolvenza in conseguenza della cessazione della attività imprenditoriale che ha esercitato dal 2017 al 2021. (doc. 26). Le cause del suo sovraindebitamento non hanno consentito alla stessa di accedere alla procedura familiare per il piano di ristrutturazione ex art. 67 CCII né alla procedura di concordato minore liquidatorio per impossibilità di reperire provvista esterna né a quella liquidatoria in quanto è priva di beni mobili ed immobili.

SITUAZIONE DEBITORIA

ELENCO DEI CREDITORI (DOC. 49)

CREDITORI	Clas se	Stipula	Capitale iniziale	%	Rateo	Erogazione	Mens.	IMPORTO	Debito residuo
OCCS	PR							7.948,47	7.948,47
Agenzia delle Entrate Riscossione	PR								1.294,70
PRESTIAMOCI SPA	CH	22.7.20	23.322,85	5,65	284,54	3362,35	96	27.315,84	17.072,40
Deutsche bank	CH	3.10.18	16.000,00	8,95	229,45	10000,00	96	22.043,20	6.883,50
COMPASS (FID.)	CH	19.10.17	20687,00	5,04	303,01	10.000	120	36.520,24	13.608,08
Banco di Sardegna C/C Finanziamento	CH		5.000,00 20.000,00					22.536,60	3.616,45 1.846,98
COMPASS SICCU con fidejussione	Ch	25.5.22	18.425,00	12,3 0%	333,14	5.000	84	28.099,12	17.772,71
Dynamica retail		15.6.21	26.172,35	5,32 %	280,00	10.415,81	120	36.600,00	24.080,00
Ag. Entrate	CH	2018-2023							905,34
Totale debiti privilegiati									9.243,47
Totale debiti chirografari									85.785,46

Come risulta dall'elenco dei creditori sottoscritto dall'istante le obbligazioni assunte per le esigenze personali e familiari e di salute ed attualmente insolute sono le seguenti:

1) AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE

Alla data del 23.10.2023 risulta un debito a seguito del mancato pagamento di due cartelle per tributi dovuti al Comune di (TARI) per complessivi euro 1118,10.

Nell'estratto attuale risultano soltanto due cartelle per complessivi euro 500,88 in quanto le cartelle n- 075 2021210002215401000 e n. 07520210005576539000 erano state oggetto di definizione agevolata per euro 479,34 della quale era stata versata solo la prima rata di euro 48,05. Dall'estratto di ruolo aggiornato al maggio 2024 l'importo complessivo ammonta ad

euro 1023,35 (comprensivo delle cartelle indicate nella dichiarazione dell'Agenzia delle Entrate del dicembre 2023 aggiornate al maggio oltre alla ulteriore cartella per l'omesso versamento della TARI 2022 per euro 242,88. Dalla visura aggiornata che ha tenuto conto anche del versamento effettuato a seguito della rottamazione di alcune cartelle l'importo complessivo dovuto è pari a euro 1.294,70 (doc. 50,51,52)

2) AGENZIA DELLE ENTRATE

Avviso dell' Agenzia entrate per mancato pagamento bolli autovettura Ford Fiesta tg [redacted] per gli anni 2020- e 2021 per rispettivamente dell'importo di euro **185,26** per l'anno 2020 ed euro **184,04** per l'anno 2021. Dall'estratto del PRA risultano insoluti anche i bolli per gli anni 2019, 2022 e 2023 . Il debito complessivo è pari ad euro **905,34** (doc. 53 e 54)

3) BANCO DI SARDEGNA SPA

a) Banco di Sardegna ag. Di S. Vero Milis per Scoperto del conto corrente n.67 [redacted] cointestato con la moglie di euro 3.451,99 alla data del 31.1.2024. Su richiesta del Gestore il B.S. ha inviato in data 31.3.2024 l'estratto aggiornato della posizione debitoria indicando come importo complessivo dovuto quello di **euro 3.616,45** quale saldo negativo c/c .

b) Relativamente alla garanzia del prestito richiesto dal coniuge presso il Banco di Sardegna in data 15.4.2019 di euro 20.000,00 da rimborsarsi in 60 mesi al tasso nominale 4,5% annuo oltre indicizzazione euribor a 6 mesi (taeg 5.25%) con rata di euro 375,61 ed attualmente di euro 385,00 (doc. contratto) il S. [redacted] è obbligato quale garante al pagamento del saldo indicato di **euro 1.846,98**. (doc. 56)

4) COMPASS SPA

a) Finanziamento di euro 18.425,00 (importo da rimborsare euro 28.099,12) richiesto in data 25.5.22, a nome del [redacted], con la garanzia fideiussoria della [redacted] al tasso Tan 12,30 e Taeg 13,74 da rimborsare in 84 rate mensili di euro 333,14 con addebito sul conto corrente. A seguito dell'interruzione dei pagamenti la Compass ha trasmesso i bollettini per procedere al pagamento del dovuto in 68 rate di cui 67 da euro 334,14 e l'ultima da euro 452,00. Debito residuo risultante dai bollettini inviati **euro 22.839,38**. Con diffida del 15 marzo 2024 la Compass dichiara decaduto dal beneficio del termine il [redacted] dal contratto sottoscritto nel 2022 e richiede il pagamento dell'importo residuo di euro 17.772,71. (docc.30 e 40 e 57)

b) A garanzia della fideiussione sottoscritta dal [redacted] in favore di Compass spa sul finanziamento concesso a nome del coniuge [redacted] nell'aprile del 2017, per anni 10 al tasso nominale di 9,90% e TAEG 10.83 importo rata 303,01 sul prestito di euro 22.725,00 concesso a seguito di rinegoziazione di precedente prestito sottoscritto con la stessa Società, il [redacted] è oggi tenuto al rimborso dell'importo di euro 13.608,08. Con il suddetto finanziamento era stato estinto quello precedente ed in favore della [redacted] erogato il minor importo di euro 10.000,00 in data 19.10.2017 (importo complessivo del finanziamento euro 36.520,24).

Il suddetto finanziamento COMPASS veniva rimborsato tramite addebito sul conto corrente B Sardegna. Addebito revocato dal mese di ottobre del 2023 per mancanza di fondi . Il suddetto finanziamento è passato quindi a sofferenza dal mese di ottobre 2023 con dichiarazione della decadenza dal beneficio del termine nel marzo 2024. Inizialmente la Compass a seguito della interruzione dei pagamenti ha inviato alla [redacted] quale titolare del credito ed al [redacted] quale fideiussore i bollettini postali per consentire il pagamento del debito residuo mediante versamento di n. 49 rate da euro 304,01 ciascuno , la n. 50 da euro 390,44 e l'ultima la n. 51 da 389,73 per un importo complessivo di euro **15.676,66** A seguito di messa in mora del 26

marzo 2024 la Compass dichiarando la decadenza dal beneficio del termine, ha richiesto quale debito residuo il pagamento di euro 13.608,08 (docc. 39,41,58)

5) PRESTIAMOCI SPA

Finanziamento richiesto dal ricorrente in data 22.7.2020 di euro 23.322,85 da rimborsare in 96 rate mensili di euro 284,54 al tasso del 5,65%. Il [redacted] ha corrisposto regolarmente 37 rate fino al mese di ottobre 2023. Il finanziamento attualmente ha otto mensilità insolute e non è ancora passato a sofferenza con un residuo debito di euro **17.072,40**.(doc.33)

6) DINAMYCA RETAIL SPA

Finanziamento richiesto dal ricorrente in data 15 giugno 2021 dell'importo di euro 33.600,00 da rimborsarsi in 120 rate mensili al tasso nominale del 5,19% mediante cessione del quinto dello stipendio per euro 280,00. In sede di erogazione l'Istituto ha trattenuto l'importo degli interessi a scalare di euro 7.427,65 ed erogato l'importo di euro 10.415,81. Allo stato il finanziamento non è a sofferenza in quanto continua a gravare sul rateo pensionistico l'importo di euro 280,00. Residuano 86 rate (docc.34-35)per un importo di euro 24.080,00

7) DEUTSCHE BANK

Prestito personale di euro 16000,00 concesso nell'ottobre del 2018 al ricorrente con la fideiussione della sorella L. [redacted]. L'importo da rimborsare è pari ad euro 22.043,20 con rate da euro 229,45 per 96 mensilità. Con il suddetto finanziamento è stato estinto un precedente finanziamento della Findomestic (rata risulta nell'estratto conto fino al novembre del 2018) con il quale è stata erogata la minor somma di euro 10.000,00. Con l'erogazione del suddetto finanziamento il [redacted] acquistava nel dicembre 2018 una autovettura Ford Fiesta usata immatricolata nel 2008, all'epoca indispensabile allo stesso per recarsi al lavoro. Allo stato il suddetto debito non è a sofferenza in quanto alla data del 27 aprile 2024 è stata versata la rata n. 66 .(doc. 59) Residuo debito euro 6.883,50

SPESE MENSILI PER IL SOSTENTAMENTO DELL'ISTANTE E DELLA FIGLIA

SPESE DI SOSTENTAMENTO	
Contributo utenze - acqua- tari- gas- luce- riscaldamento (2/3quota)	140,00
Contributo internet	50,00
Alimentari e spese personali per l'istante e la figlia	450,00
Carburante e assicurazione e bollo auto 2024-25-26-27 (fraz. In dodici mesi)	300,00
Spese mediche ordinarie	50,00
Abbigliamento e intimo e prodotti di igiene personale per l'istante e la figlia	110,00
Totale spese	1.100,00
Oltre spese per Canone di locazione(quota suddivisa con il coniuge 2/3)	67,00
Spese mediche straordinarie mensili	200,00

Nel prospetto sono state indicate le spese pro quota solo per l'istante e per la figlia , avendo il coniuge , come già precisato, presentato una propria procedura di ricomposizione della crisi dei debiti aventi prevalentemente natura imprenditoriale e nella quale sono state già indicate le spese per il mantenimento della stessa e la quota di contributo della stessa alle spese familiari.

Il ricorrente chiede pertanto che gli venga riconosciuto un importo per il proprio mantenimento e per quello della figlia pari ad euro 1.100,00 oltre la quota del canone di locazione pari a 67,00 e la rata per le spese mediche straordinarie da sostenere di euro 200 mensile che sosterebbe con l'indennità che percepisce a titolo di invalidità.

L'importo richiesto è stato considerato dal Gestore nominato congruo ai sensi dell'art. 68 CCII (assegno sociale di euro 534,41 moltiplicato per il coefficiente risultante dall'attestazione ISEE di 2,04 pari ad euro 1090,20 in quanto l'istante fa fronte alle ulteriori spese di locazione e mediche con le indennità dallo stesso percepite per invalidità. (euro 67,00 quale quota del canone di locazione e la rata di euro 200 mensili per il pagamento delle spese mediche straordinarie sopra indicate) per un importo complessivo di euro 1.367,00 (doc. 60-61)

PROPOSTA PIANO DI RISTRUTTURAZIONE EX ART. 67 CCII

Per trovare una soluzione allo stato di sovraindebitamento ed interrompere la catena di rinegoziazione dei finanziamenti in corso per il pagamento di quelli precedentemente contratti, il ricorrente si è rivolto all'OCC di Oristano nella speranza di riuscire a trovare una soluzione che gli consentisse di vivere dignitosamente ed al tempo stesso di estinguere le obbligazioni assunte.

L'istituto premiale della ristrutturazione dei debiti ex art. 67 CCII è stato introdotto in favore della persona fisica meritevole, che si trovi in uno stato di sovraindebitamento e non abbia compiuto atti in frode ai creditori né assunto obbligazioni con dolo o colpa grave.

Come confermato dal Gestore della Crisi nella propria relazione particolareggiata il ricorrente può accedere alla suddetta procedura per risolvere la crisi da sovraindebitamento posto che l'istante:

- a) non può accedere alla procedura di concordato minore liquidatorio in quanto non ha la possibilità di ricevere provvista esterna come prevede l'art. 74 Il comma CCII
- b) non può accedere alla procedura di liquidazione controllata per la vendita della quota di proprietà in quanto la procedura risulterebbe troppo onerosa e poco vantaggiosa per i creditori avendo il sig. proposto una soluzione alternativa che consentirà a tutti i creditori la pronta liquidazione parziale delle somme dallo stesso dovute.
- c) per ragioni economiche, non ha potuto avvalersi dell'assistenza di un proprio Advisor nella istruttoria della procedura intrapresa, ed ha dovuto affidarsi integralmente alla assistenza dell'OCC.

Il Gestore nominato ha ritenuto che la procedura applicabile alla situazione di sovraindebitamento de sia quella prevista nell'art. 67 CCII per la quale il ricorrente ha concordato con l'OCC un compenso , pari ad € 5665,34 oltre spese generali del 15%, ed IVA al 22% e spese della procedura allo stato quantificabili in via cautelativa nell'importo di euro 450,00 di cui euro 98,00 quale contributo unificato per l'iscrizione a ruolo ed euro 27 per diritti di cancelleria, euro 200,00 per l'eventuale spesa per la registrazione del decreto di omologa all'Agenzia delle Entrate, ove disposta, e spese di gestione del conto corrente. (Doc. K)

La convenienza della procedura di ristrutturazione del debito ex art.67CCII rispetto alla procedura liquidatoria emerge dalla circostanza che il [] è comproprietario di alcuni beni immobili allo stesso pervenuti in eredità nei limiti di un settimo ma allo stato non sono prontamente liquidabili. Le gravose spese che dovrebbero essere sostenute per la divisione dei suddetti beni (che il [] non potrebbe anticipare neppure in quota) rendono non vantaggiosa la liquidazione dei suddetti beni. Sarebbe infatti necessario procedere alla nomina di un perito che proceda alla valutazione dei suddetti beni, alla formazione delle quote, con eventuali frazionamenti catastali, quantificazione di congruagli, nonché accertare la sussistenza da un punto di vista urbanistico e catastale dei presupposti per ottenere la sanatoria degli abusi esistenti, ed infine alle spese notarili. Tutte spese che rendono controproducente, allo stato, la liquidazione della quota di 1/7 di proprietà del

Il Gestore nella propria relazione ha evidenziato che a fronte di un introito annuale a titolo di trattamento pensionistico di euro 18.500,00 il [] deve far fronte ad un debito complessivo di oltre euro 93.508,97 che attualmente rappresenta oltre il 500 % degli introiti annui. Lo stesso ha ipotizzato che i creditori possano richiedere il pignoramento del quinto della pensione del ricorrente pari ad euro 1430,00 mensili circa (al lordo della cessione del quinto di euro 280) ottenendo l'assegnazione dell'importo mensile di euro 72,25 (pari alla pensione - quota impignorabile pari al doppio dell'assegno sociale $(534,41 \times 2) : 5 = \text{euro } 1430,00 - 1.068,78 = 361,22 : 5 = 72,25$). In forza del suddetto pignoramento, escludendo il prestito che continuerebbe ad essere rimborsato con la cessione del quinto che grava sul rateo pensionistico, l'importo residuo degli altri crediti pari ad euro 68.687,00 (senza tener conto della maggiorazione che subirebbe per le spese conseguenti alle procedure ingiuntive ed esecutive intraprese oltre agli interessi maturandi fino al saldo), non potrebbe essere estinto neppure in 80 anni.

L'indennità percepita a titolo di invalidità per malattia professionale unitamente all'assegno unico percepito per la minore [], sono somme impignorabili ed in quanto tali non potrebbero essere oggetto di alcuna istanza di assegnazione.

Nella proposta formulata da [], invece, tali somme, anche se in parte, verrebbero messe a disposizione dei creditori.

Il ricorrente, infatti, percepisce a titolo di pensione l'importo di euro 1430,00, a titolo di invalidità l'importo di euro 403,00 oltre all'assegno unico per la figlia minore di euro 186,00. Detraendo dal rateo pensionistico il minimo vitale pari ad euro 1090,20 per il mantenimento dell'istante e della figlia pari all'assegno sociale moltiplicato per il coefficiente di 2,04 risultante dalla certificazione ISEE, l'importo che lo stesso potrebbe mettere a disposizione della procedura sarebbe pari ad euro 339,80, che si arrotonderebbe ad euro 340,00.

Dalla pensione di invalidità, il ricorrente detrarrebbe l'importo di euro 200,00 a titolo di spese mediche per la protesi dentaria e l'intervento di protesi al ginocchio che dovrà affrontare, nonché l'importo di euro 67 quale quota pari a 2/3 di spettanza de [] e della figlia [] per il canone di locazione della casa di abitazione (attualmente pari ad euro 101,16). Il restante importo di euro 126,00 (pari ad euro $403,00 - 267,00$) verrebbe messo a disposizione dei creditori.

Tenuto conto delle circostanze rappresentate, il [] propone quindi il soddisfacimento di tutti i creditori con il versamento in favore degli stessi dell'importo di euro 466,00 per 47

mensilità e con l'ultima di euro 209,11 per un importo complessivo di euro 22.111,11 con il quale si estinguebbero nella misura del 100% i crediti privilegiati, pari ad euro 9.243,28 (agenzia delle entrate e OCCS), e nella misura del 15% i crediti chirografari, previa revoca della cessione del quinto in favore della Dynamica Retail Spa.

A seguito della omologa della suddetta proposta ai creditori sarebbero riconosciute le seguenti somme:

CREDITORI	Classe	Debito residuo	Percentuale	Importo da assegnare ai creditori
OCCS	P	7948,43	100%	7948,43
Ag. Entrate riscossione	P	1294,70	100%	1294,70
Agenzia Entrate	CH	905,34	15,96	135,80
COMPASS SICCU con fideiussione Atzei	CH	17.772,71	"	2.665,91
DYNAMICA RETAIL SPA	CH	24.080,00	"	3.612,00
PRESTIAMOCI SPA	CH	17.072,40	"	2.560,86
Deutsche bank	CH	6.883,50	"	1032,53
COMPASS ATZEI (FIDEIUSSIONE SICCU)	CH	13.608,08	"	2.041,21
B. Sardegna C/c	CH	3.616,45	"	542,47
B. Sardegna fideius. Siccu)	Ch	1846,98	"	277,05
Totale privilegiati				9.243,28
Totale chirografari				12.867,85

Tutto ciò premesso,

il sig. Siccu Luciano, chiede che l'Ill.mo sig. Giudice adito, in accoglimento del presente ricorso, esaminata la documentazione allegata, previa verifica e sussistenza delle condizioni di cui agli articoli 69 e ss. CCII, verificata l'ammissibilità e fattibilità della proposta e del piano, nonché l'assenza di atti in frode ai creditori, voglia **preliminarmente** disporre per tutta la durata della procedura, il divieto di promuovere azioni esecutive individuali e cautelari sul patrimonio del debitore che potrebbero pregiudicare l'esecuzione del piano, disponendo altresì ogni altra misura idonea a conservare l'integrità del patrimonio fino alla conclusione del presente procedimento.

Sempre in via preliminare disporre la sospensione della cessione del quinto della pensione

attualmente gravante in favore della Dynamica Retail Spa relativamente al finanziamento in corso

Nel merito emettere decreto ex art. 70 I Comma CCII disponendo la comunicazione ai creditori a cura del Gestore nominato, del ricorso e dell'emanando decreto, in funzione dell'omologa del piano di ristrutturazione formulato,

Dichiarare, ricorrendone i presupposti, l'esdebitazione del debitore dalle obbligazioni non soddisfatte.

In subordine,

nella denegata ipotesi in cui l'ill.mo Sig. Giudice ritenesse di non poter omologare il piano di ristrutturazione proposto, disporre ai sensi dell'art. 70 comma 10 l'apertura della procedura di liquidazione controllata ai sensi degli articoli 268 e 269 CCII, dichiarando, decorso il termine di legge dall'apertura della procedura, l'esdebitazione ai sensi dell'art. 282 CCII
Con riserva di ulteriori precisazioni o documentazioni

Si dichiara che per il presente procedimento è dovuto il contributo unificato di euro 98,00 oltre all'importo di euro 27,00 per i diritti di cancelleria.

Ad istruzione si deposita:

A) Relazione particolareggiata a firma del gestore della Crisi con i documenti nella stessa elencati:

- 1) Istanza presentata all'OCC dal
- 1 a) doc. id. personale Sicci e Atzei
- 2) certificato di residenza
- 3) stato di famiglia
- 4) contratto di locazione casa di abitazione
- 5) aggiornamento canone locazione
- 6) Ricevute di pagamento canone di locazione abitazione Edils da parte di
- 7) cedolino pensione maggio 2024
- 8) certificato invalidità INAIL
- 9) Ricevuta richiesta assegno universale
- 10) Domanda assegno universale
- 11) accredito assegno universale
- 12) CU Sicci 2024
- 13-16) Mod. 730 redditi dal 2019 al 2022
- 17) dichiarazione redditi
- 18) contratto IRI, cessione TFR
- 19) assegno acquisto vettura
- 20) Visura PRA
- 21) Estratti conto B: Sardegna 2022-2023
- 22) Estratto conto al 31.3.24 B. Sardegna
- 23) estratti conto corrente estinto Poste Italiane
- 24)) contratto apertura conto corrente B.S. ag. S. Vero Milis
- 24 a) Contratto Colfils
- 24 b) contratto fido B. Sardegna
- 25) visura PRA A
- 26) contratto assunzione A e buste paga
- 27) contratto 2015
- 28) Contratti 2021
- 29) visura camerale ditte
- 30) Finanziamento Compass 2017 con fidejussione S
- 31) Finanziamento Futuro Spa
- 32) Finanziamento B. Sardegna 2019 con fidejussione

- 33) Contratto finanziamento Prestiamoci Spa
- 34) Contratto finanziamento Dinamica Retail
- 35) Piano ammortamento Dinamica Retail
- 36) Omologa separazione
- 37) Sentenza scioglimento effetti civili
- 38) Modifica condizioni divorzio
- 39) Contratto finanziamento Compass 2022 con fidejuss
- 40) Bollettini Compass prestiti
- 41) Bollettini Compass Presidio
- 42) Certificato Medico dott. Salerno
- 43) Preventivo protesi dentaria
- 44) Referto Ecografico
- 45) Certificato Pronto Soccorso
- 46) Certificato medico ASI 13.5.24
- 47) Spese mediche
- 47A) Certificato medico dott. Parlocchi
- 47B) Ricevuta spese mediche
- 48) Ricorso ex art. 283 CCII dell'2
- 49) Elenco dei creditori S
- 50) Estratto Ag. Entrate riscossione
- 51) Istanza rettificazione quater
- 52) cartella di pagamento tui
- 53) avviso accertamento ag. Entrate tributi 2020,2021
- 54) Estratto bolli auto
- 55) invalidità I
- 56) Inventario dei beni
- 57) Messa in mora B. Sardegna del 26.3.24
- 58) Messa in mora Compass del 15.3.24 fin.
- 59) Messa in mora Compass finanz.
- 60) Elenco spese mensili BANK
- 61) Attestazione ISEE
- 62) Autocertificazione
- 63) proposta ristrutturazione de

Documenti del Gestore:

- A) Nomina del gestore
- B) Accettazione incarico
- C) Comunicazione Fari ex art. 67 CCII
- D) Comunicazione al B. Sardegna
- E) Riscontro Ag. Entrate
- F) Richiesta documenti al
- G) Riscontro B. Sardegna
- H) Visure Conservatoria
- I) Visure CRIP
- J) Visure Catastali
- K) Preventivo OCC

Si dichiara che per il presente procedimento è dovuto il contributo unificato di euro 98,00 oltre all'importo di euro 27,00 per i diritti di cancelleria di cui si deposita ricevuta

Oristano, 27 maggio 2024



Tribunale Ordinario di Oristano

Procedure Concorsuali

DECRETO

Il Giudice,

letto il ricorso depositato da _____, meglio identificato in atti, con il quale è stato proposto un piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore ex art. 67 e ss del Codice della Crisi;

visto l'art.70 CCI che impone un preliminare vaglio di ammissibilità della proposta;

osservato che le valutazioni compiute dal giudice al momento della fissazione dell'udienza non sono definitive, né suscettibili di autonoma impugnazione, essendo in ogni caso riesaminabili, all'esito dell'instaurato contraddittorio, in sede di omologa (arg. ex Cass. 30 gennaio 2017, n. 2234; Cass. 5 dicembre 2018, n. 31477);

rilevato che risulta sussistere, alla luce della produzione in atti, la competenza territoriale del Tribunale adito, trovando al riguardo applicazione il disposto dell'art. 27 co. 2 CCI (cui fa rinvio l'art. 68 CCI), che affida la trattazione della domanda di regolazione della crisi e dell'insolvenza all'ufficio nel cui circondario il debitore ha il centro di interessi principali;

letta la relazione particolareggiata depositata dal professionista delegato dall'Organismo di Composizione della Crisi, Avv. Maria Dina Tore;

dato atto che al piano sono stati allegati tutti i documenti elencati dagli art. 67 e 69 CCI;

rilevato che non ricorrono, come dedotto e attestato dal gestore della crisi, le condizioni ostative soggettive di cui all'art. 69 CCI, atteso che il ricorrente:

- non risulta essere stato esdebitato nei cinque anni anteriori al deposito della domanda;
- non ha beneficiato in precedenza dell'esdebitazione per due volte;
- considerato che il piano è stato depositato da un soggetto qualificabile come consumatore;

rilevato che la relazione dell'OCC contiene le indicazioni richieste dall'art. 68 CCI;

ritenuto che ricorra lo stato di sovraindebitamento di cui all'art. 2 comma primo lettera c) del CCI;

rilevato che non risulta, allo stato, l'esistenza di atti in frode ai creditori;

dato atto che il gestore della crisi ha attestato, ai sensi dell'art. 69 co. 2 lett. c) CCI, la completezza ed attendibilità della documentazione a corredo della domanda del debitore;

ritenuto che, allo stato, il piano risulta ammissibile nonché, all'esito di un vaglio necessariamente sommario, fattibile;

ciò posto.

si ritiene pertanto possibile procedere alla fissazione dell'udienza per l'omologa della proposta di ristrutturazione dei debiti del consumatore formulata.

Misure Protettive e cautelari

L'art. 70 C.C.I. detta, al comma quattro, una speciale disciplina sulle misure protettive. In particolare, la misura è disposta dal giudice designato per il procedimento unitario in uno con il decreto di ammissione della proposta e del piano senza necessità di preventiva instaurazione del contraddittorio con i creditori interessati.

La tutela del contraddittorio è infatti garantita in via successiva per il tramite del *sub* procedimento di revoca attivabile dal creditore (o d'ufficio in caso di atti in frode), la cui trattazione può avvenire anche in forma scritta (art. 70 co. 5 C.C.I.).

Con riferimento al tipo di misure che possono essere adottate nella procedura di ristrutturazione dei debiti del consumatore, accanto alla già prevista sospensione delle procedure esecutive pendenti, vengono introdotte dal Codice della Crisi anche la sospensione delle azioni cautelari già promosse ed il divieto di intraprendere *ex novo* azioni esecutive e cautelari.

Inoltre, diversamente da quanto anteriormente stabilito dall'art. 12 bis l. 3/2012, le misure protettive possono assumere carattere atipico, aggiungendosi alla sospensione delle misure esecutive e cautelari ogni altra misura idonea a conservare l'integrità del patrimonio del debitore fino alla conclusione del procedimento, compreso il divieto di compiere atti di straordinaria amministrazione se non preventivamente autorizzati.

Nel caso di specie deve dunque ritenersi ammissibile non solo la richiesta di sospensione dei procedimenti esecutivi pendenti, nonché la richiesta di inibire l'instaurazione di nuove azione esecutive e cautelari sul patrimonio del consumatore ma anche la sospensione degli effetti delle clausole "autoliquidanti" dei contratti di finanziamento.

Le trattenute sulla pensione del ricorrente, infatti, determinano l'effetto di consentire la soddisfazione di un credito concorsuale, peraltro di rango chirografario, al di fuori delle regole stabilite dal debitore nel piano di ristrutturazione ed in violazione della *par condicio creditorum*. Proprio al fine di evitare che il debitore possa eseguire pagamenti preferenziali nelle more dell'omologazione è del resto specificamente individuata dalla legge la misura dell'inibitoria al compimento di atti di straordinaria amministrazione, fra cui può annoverarsi l'estinzione di debiti anteriori al di fuori dei limiti della proposta, sicché analogamente deve ritenersi consentito disporre l'inefficacia temporanea, fino all'esito del procedimento, delle clausole di cessione di quinto stipendiale o di delega di pagamento (arg. ex Tribunale di Avellino - Dott. Pasquale Russolillo - decreto del 21.12.22 reperibile sul Sito Internet del Tribunale di Avellino).

Si osserva inoltre che, sulla scorta dei rilievi del gestore della crisi, le società Dinamica Retail S.p.a. non pare aver tenuto conto del merito creditizio del debitore al momento dell'erogazione dei prestiti.

Perché l'effetto protettivo si realizzi senza determinare un definitivo pregiudizio per il creditore occorre peraltro prevedere che le somme destinate alla soddisfazione delle linee di credito garantite siano versate dall'INPS su un conto vincolato appositamente aperto dal gestore della crisi, in modo da poter essere poi svincolate per l'esecuzione del piano omologato o in alternativa per la restituzione al creditore avente diritto in caso di mancata omologa.

Quanto ai presupposti per l'accoglimento delle istanze cautelari, oltre al *fumus* rappresentato dalla sussistenza delle condizioni per l'ammissione della proposta e del piano di ristrutturazione, già vagliate, il Tribunale deve valutare il *periculum in mora*, inteso come strumentalità della misura a consentire il "*buon esito delle iniziative assunte per la regolazione della crisi o dell'insolvenza*" (art. 2 lett. p) C.C.I.), ovvero "*ad assicurare provvisoriamente l'attuazione delle sentenze di omologazione di strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza*" (art. 54 co. 1 C.C.I.).

Nella fattispecie in esame, entrambe le misure favoriscono l'attuazione della proposta e del piano nell'interesse del ceto creditorio, assicurando la conservazione dell'integrità patrimoniale: basti pensare che l'aggiudicazione a terzi dei beni mobili e immobili a seguito dell'instaurazione di procedimenti esecutivi anche immobiliari frustrerebbero in via anticipata e definitiva il diritto (*chance*) del ricorrente di rimodulare la propria esposizione debitoria.

Quanto la sospensione delle clausole autoliquidanti dei contratti di finanziamento valgono le ragioni sopra specificate.

Non occorre fissare alcun termine di durata delle misure concesse, essendo essa fissata *ex lege* fino alla conclusione del procedimento.

Nulla va infine disposto sulle spese tenuto conto dell'assenza di contraddittorio in questa fase processuale.

P.Q.M.

Fissa per l'omologazione della proposta di piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore l'udienza del 11/9/2024 ore 10:45.

Dispone che la proposta ed il piano ed il presente decreto siano immediatamente pubblicati a cura del gestore della crisi sul sito internet istituzionale del Tribunale di Oristano e siano comunicati entro trenta giorni a tutti i creditori, con avviso che gli stessi dovranno comunicare al gestore il proprio indirizzo di posta elettronica certificata, in mancanza dovendo le successive comunicazioni effettuarsi in cancelleria.

Onera il gestore della crisi, in caso di comunicazioni telematiche, di allegare agli atti gli originali delle ricevute di consegna nei formati consentiti.

Assegna ai creditori termine di venti giorni successivi alla comunicazione per presentare osservazioni inviandole all'indirizzo pec indicato nella comunicazione del gestore della crisi. Assegna al gestore della crisi successivo termine, sentito il debitore, per riferire al giudice e proporre eventuali modifiche del piano che ritenga necessarie, specificando se esse siano condivise dal ricorrente.

Concede, fino al termine del procedimento, le seguenti misure protettive e di conservazione dell'integrità del patrimonio:

1. dispone la sospensione della cessione del quinto della pensione sulle posizioni debitorie intestate a Dynamica Retail S.p.A.;
2. dispone che sino al momento in cui il provvedimento di omologazione diventa definitivo, non possano, sotto pena di nullità, essere iniziate o proseguite azioni esecutive individuali né disposti sequestri conservativi né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio dei debitori da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore.

DISPONE

che il gestore della crisi notifichi il presente provvedimento all'INPS e apra un conto intestato alla procedura e vincolato all'ordine del giudice.

Dispone che il debitore notifichi ai creditori interessati dalle misure protettive e di conservazione dell'integrità del patrimonio il presente decreto.

Si comunichi alle parti costituite.

Oristano, 8 giugno 2023

il Giudice
Dott. Andrea Bonetti